

22 ottobre 1949

Spett.le Direzione Generale
delle Tasse e Imposte Indirette
sugli Affari -
Ministero delle Finanze

R O M A

Con la circolare n. 132538 del 20 aprile u.s., Cotesta Direzione Generale riconoscendo che la gestione dei cinema parrocchiali non ha carattere speculativo, disponeva che "giusta quanto è previsto per i locali gestiti da altri Enti di assistenza e di beneficenza, le licenze di P.S. relative a tali cinematografi sono da ritenersi soggette, a norma della citata legge 26 gennaio 1949, n. 10, in occasione del rilascio e della vidimazione, alla tassa di concessione governativa di lire 1.000,==, sempre quando, s'intende, l'esercizio di cinematografi in questione abbia luogo nei locali propri della parrocchia e la relativa licenza di P.S. sia intestata al Parroco."

Circa l'interpretazione della penultima condizione - e cioè che l'esercizio dei cinematografi abbia luogo nei locali propri della parrocchia - è stata ripetutamente lamentata dai nostri esercenti una difformità di vedute da parte degli uffici preposti all'esazione delle tasse. Mentre alcuni infatti ritengono che con la destinazione di spettacolo che è il cinema, per completare la missione educativa e morale.

zione "locali propri" il ministero abbia voluto intendere "di proprietà della parrocchia", altri invece propendono per una interpretazione estensiva della disposizione e concedono la riduzione della tassa di concessione governativa anche a quei cinema che pur non essendo situati in locali di proprietà della parrocchia, sono tuttavia gestiti da un sacerdote ed hanno tutte le caratteristiche del cinema parrocchiale, (limitazione delle giornate di programmazione, della pubblicità, ecc.).

Analizzando lo spirito che ha informato la disposizione ministeriale ci sembra fuor di dubbio che questa ultima debba essere l'interpretazione più vera ed esatta. Se con tale provvedimento infatti il Ministero ha inteso di agevolare gli esercenti di quelle Sale che non hanno fine di speculazione o di lucro, quanto più esse dovrà esser favorevole verso quei nostri Sacerdoti che non avendo la fortuna di possedere nè una canonica nè dei locali in proprio sono costretti a cercare ospitalità altrove, sopportando spesso non indifferenti spese e fatiche nell'intento di assicurare uno spettacolo sano ai propri ragazzi o parrocchiani? Si tenga inoltre presente che, nella maggioranza dei casi, i locali vengono messi a disposizione del parroco dagli stessi fedeli i quali appunto desiderano offrirgli la possibilità di valersi di questo nuovo strumento di apostolato che è il cinema, per completare la missione educatrice e morale.

27 ottobre 1949

3.

Secondo noi occorre tener conto non del rapporto reale di proprietà fra la parrocchia e la sala, bensì del rapporto strumentale tra questa e quella. Sono insomma la natura della licenza e le finalità degli spettacoli sui quali deve dirigersi l'attenzione dei vostri rappresentanti periferici e che devono determinare il diverso trattamento dal cinema industriale.

Ad evitare il ripetersi di inesatte e difformi interpretazioni preghiamo pertanto cotesta Direzione Generale di voler chiarire la controversa questione e dare precise disposizioni nell'interpretazione della predetta circolare ai competenti uffici dipendenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Ing. Ugo Sciascia)

Circa l'interpretazione della predetta confusione - e cioè che l'esercizio dei cinematografi abbia luogo nei locali propri della parrocchia - è stata ripetutamente insistita dal nostro ufficio una diffinitività di vedute da parte degli uffici preposti all'esecuzione delle tasse. Mancano alcuni infelici atti che con la di-